REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO - WHISTLEBLOWER

Teramo, gennaio 2024

[1. Premessa 4](#_Toc152231333)

[2. Riferimenti normativi 4](#_Toc152231334)

[3. Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica 4](#_Toc152231335)

[3. Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione 5](#_Toc152231336)

[4. Oggetto della segnalazione 6](#_Toc152231337)

[5. Divulgazione pubblica 6](#_Toc152231338)

[6. Segnalazione anonima 8](#_Toc152231339)

[7. Segnalazioni con contenuti esclusi dall’applicazione della disciplina sul whistleblowing 8](#_Toc152231340)

[8. Tutela della riservatezza 8](#_Toc152231341)

[9. Consenso a rivelare l’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare 9](#_Toc152231342)

[10. Rivelare l’identità all’autorità giudiziaria 9](#_Toc152231343)

[11. Obblighi di sicurezza e trattamento dei dati personali 9](#_Toc152231344)

[12. Diritto degli interessati 10](#_Toc152231345)

[13. Tutela del whistleblower 11](#_Toc152231346)

[14. Condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni 12](#_Toc152231347)

[15. Perdita delle tutele 12](#_Toc152231348)

[16. Protezione dalle ritorsioni 13](#_Toc152231349)

[17. Comunicazione delle azioni ritorsive 13](#_Toc152231350)

[18. Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche 14](#_Toc152231351)

[19. Misure di sostegno 15](#_Toc152231352)

[20. Persone autorizzate al trattamento delle segnalazioni 15](#_Toc152231353)

[21. Canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni 15](#_Toc152231354)

[22. Segnalazioni acquisite attraverso la piattaforma whistleblowing 16](#_Toc152231355)

[23. Soggetti che operano nel canale di segnalazione 16](#_Toc152231356)

[24. Fare una segnalazione 17](#_Toc152231357)

[25. Ricezione della segnalazione 18](#_Toc152231358)

[26. Esame preliminare 18](#_Toc152231359)

[27. Fase istruttoria 19](#_Toc152231360)

[28. Verbale delle risultanze istruttorie e chiusura della segnalazione 19](#_Toc152231361)

[29. Custode dell’identità digitale del segnalante e accesso ai dati 20](#_Toc152231362)

[30. Segnalazioni orali o raccolte tramite “incontri diretti” 20](#_Toc152231363)

[31. Segnalazioni estrapolate 20](#_Toc152231364)

[32. Canale esterno di segnalazione 21](#_Toc152231365)

[33. Divieto di rinunce e transazioni 21](#_Toc152231366)

[34. Disposizioni finali 22](#_Toc152231367)

**Teramo, gennaio 2024**

1. Premessa

Il presente Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.

Il soggetto che segnala (whistleblower), cui la Legge riconosce specifiche tutele, contribuisce all’emersione di illeciti e di irregolarità, dà prova di un forte senso civico ed assolve ad un’importante funzione sociale di prevenzione e contrasto alla corruzione.

La presente procedura è finalizzata ad incentivare il lavoratore a segnalare condotte o comportamenti illeciti cui sia venuto a conoscenza garantendogli ampie forme di tutela da eventuali fenomeni di discriminazioni e/o ritorsioni.

2. Riferimenti normativi

- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” - art. 54 bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, cd. “whistleblower”;

- L. n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” - art. 1, comma 51;

- L. n. 179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower)”;

- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 (modificata con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige) “Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conosc enza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);

- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;

- Piani Nazionali Anticorruzione ANAC.

3. Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

I soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni ed ai quali è riconosciuta la protezione da ritorsioni sono i:

1. dipendenti dell’IZS;
2. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’IZS che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
3. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’IZS organizzandola autonomamente (avvocati, ingegneri…);
4. titolari di rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono disciplinate dall’IZS ma consistono in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
5. liberi professionisti e consulenti;
6. volontari, tirocinanti, dottorandi, assegnisti di ricerca, che prestano la propria attività presso l’IZS (retribuiti e non retribuiti);
7. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (Consiglio di Amministrazione, Organismo Indipendente di Valutazione, Revisori dei conti).

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

3. Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

1. facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
5. enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;
6. enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

4. Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

* + - 1. le informazioni, compresi i fondati sospetti sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità̀ dell’Istituto;

1. le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti;
2. anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni;
3. non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
4. sono meritevoli di segnalazione, invece, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che minino il corretto agire dell’Istituto e che si configurano come:

* violazioni del diritto nazionale ed europeo;
* illeciti civili;
* illeciti amministrativi;
* condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.Lgs. n. 231/2001;
* violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.I.A.O. dell’Istituto;
* illeciti penali;
* illeciti contabili;
* irregolarità;
* illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
* atti e/o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
* atti e/o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

5. Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna, a cui l’Istituto non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità̀ fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione sul canale interno e/o esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

6. Segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per l’Istituto sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

L’Istituto, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

7. Segnalazioni con contenuti esclusi dall’applicazione della disciplina sul whistleblowing

Non sono considerate oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità̀ giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

8. Tutela della riservatezza

L'identità̀ della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

L’Istituto assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione.

La riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata è garantita anche:

1. nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con la persona autorizzata a raccogliere tale segnalazione;
2. quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite;
3. quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, i soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione provvedono ad oscurare l’identità del segnalante e, nel limite del possibile, anche del segnalato e di eventuali altri soggetti citati ed ogni altra informazione dalla quale sia possibile risalire alla loro identità.

Ciò vale anche nei casi in cui l’Istituto debba trasmettere la segnalazione ad altra Autorità competente.

L’Istituto prevede forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

9. Consenso a rivelare l’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare

L’eventuale rivelazione dell’identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, avverrà sempre con il consenso espresso del w*histleblower*.

Qualora si rendesse necessario svelare l’identità del segnalante nell’ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) registra data e ora in cui il *whistleblower* ha accordato il consenso a rivelare la sua identità nell’ambito del procedimento disciplinare. Tale consenso non sarà revocabile.

10. Rivelare l’identità all’autorità giudiziaria

Laddove l’Autorità̀ giudiziaria e/o contabile per esigenze istruttorie richieda di conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvede a comunicare l’identità̀ del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge.

È opportuno precisare che il whistleblower è preventivamente informato e acconsente, all’eventualità̀ che la sua segnalazione potrà essere inviata all’Autorità̀ giudiziaria ordinaria e/o contabile e che questa potrebbe richiedere di conoscere il nome del segnalante.

11. Obblighi di sicurezza e trattamento dei dati personali

La piattaforma utilizzata dall’Istituto è un servizio di whistleblowing software as a service (SaaS) basato su GlobaLeaks Free and Open Source Software e realizzato da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale s.r.l. in collaborazione Transparency International Italia.

La piattaforma WhistleblowingPA è registrata nel cloud marketplace dell’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), https://catalogocloud.acn.gov.it/service/1721

L’Istituto è l’unico titolare del trattamento relativo ai dati inerenti le procedure di segnalazione di illeciti.

La società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata nominata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del G.D.P.R., prot. 171585 del 25 ottobre 2023.

L’Istituto, nell’ambito di quanto previsto nell’atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in particolar modo per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La piattaforma del whistleblower consente ai soggetti interessati di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del già citato Regolamento UE, in particolare:

1. garantisce il divieto di tracciamento. Nel caso in cui l’accesso avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione con la piattaforma;
2. garantisce il tracciamento dell’attività̀ del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l’uso improprio di dati relativi alla segnalazione.
3. evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all’identità o all’attività del segnalante.

L’Istituto assegna specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali in relazione alle procedure di whistleblowing. Tali compiti specifici sono attribuiti a persone fisiche, espressamente designate e/o incaricate, che operano sotto l’autorità del titolare del trattamento.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni inerente le segnalazioni che comportano un trattamento di dati personali, deve inoltre avvenire in conformità al Regolamento UE 2018/1725.

12. Diritto degli interessati

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il G.D.P.R. riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità̀ della persona segnalante.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest’ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni su questo punto sono reperibili sulla specifica informativa sul trattamento dei dati personali presente nell’apposita sezione sulla protezione dei dati del sito istituzionale dell’Ente.

13. Tutela del whistleblower

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L’Istituto vigila e interviene nell’ambito di quanto gli è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

1. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
2. retrocessione di grado o mancata promozione;
3. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
4. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
5. note di demerito o referenze negative;
6. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
8. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
9. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
13. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. annullamento di una licenza o di un permesso;
15. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
16. pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
17. valutazione della performance artatamente negativa;
18. revoca ingiustificata di incarichi;
19. un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
20. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi, permessi).

14. Condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

1. i segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
2. se il *whistleblower* ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
3. deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità̀ dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore in buona fede.

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

15. Perdita delle tutele

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest’ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l’assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l’accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, l’Istituto potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

16. Protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal *whistleblower* esclusivamente ad ANAC e nelle modalità comunicate dalla stessa Autorità, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l’adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del *whistleblower*, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all’Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L’atto o l’ipotetico provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell’Istituto indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

17. Comunicazione delle azioni ritorsive

La comunicazione di azioni ritorsive che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, deve essere inviata esclusivamente all’ANAC, così come previsto dal D.Lgs. n. 24 del 2023, secondo le modalità stabilite dall’Autorità stessa.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi da ANAC, per non vanificare le tutele garantite dalla Legge, prima fra tutte, la riservatezza.

Sono inclusi tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare le ritorsioni ad ANAC le organizzazioni sindacali e le associazioni di ogni natura. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciate o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione o denuncia che per errore fossero indirizzate all’Istituto, saranno trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. L’Istituto garantisce la riservatezza dell’identità̀ della persona che ha inviato per errore la comunicazione di ritorsioni.

18. Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Così come previsto dal D.Lgs. n. 24 del 2023, sono previste limitazioni della responsabilità civile, penale e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, indicate nel presente paragrafo, quando queste sono rivelate all’interno di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di informazioni sono le seguenti:

1. rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
2. rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
3. rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
4. violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
5. violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore;
6. violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
7. rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tuttavia, la limitazione di responsabilità opera solo nei casi in cui ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1. l’accesso alle informazioni/documenti oggetto di segnalazioni è avvenuto in modo lecito al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni vi siano fondati motivi per ritenere che tali informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni;
2. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24 del 2023 per beneficiare delle tutele.

Tutte queste condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, il *whistleblower* non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

19. Misure di sostegno

Il whistleblower potrà avvalersi degli enti del terzo settore che stipulano una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

1. sulle modalità di segnalazione;
2. sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
3. sui diritti della persona coinvolta;
4. sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

20. Persone autorizzate al trattamento delle segnalazioni

La responsabilità della corretta applicazione della disciplina sul *whistleblowing* ricade sul RPCT.

Il RPCT può avvalersi della collaborazione di personale interno adeguamento formato e indicato nella sezione [Segnalazione illeciti (Whistleblowing)](https://www.izs.it/IZS/Trasparenza/Segnalazione_illeciti_whistleblowing) del sito istituzionale.

21. Canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni

La segnalazione interna viene acquisita mediante i canali appositamente predisposti:

1. piattaforma informatica raggiungibile al sito *web* dell’Istituto <http://izsam.whistleblowing.it/#/>;
2. segnalazioni orali;
3. incontri diretti.

Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse da parte dei soggetti legittimati come indicati all’art.3 del D.Lgs.24/2023.

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere, in quanto l’istituto del *whistleblowing* è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiari espressamente di far riferimento al D.Lgs. 24 del 2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dall’Istituto che ritiene di non essere competente, devono essere trasmesse a quest’ultimo immediatamente dopo il suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tali segnalazioni sono considerate “segnalazioni *whistleblowing*” e pertanto sottratte all’accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

Allo stesso modo, eventuali segnalazioni presentate ad un soggetto interno dell’Istituto ma diverso da un soggetto autorizzato a trattare segnalazioni di *whistleblowing*, devono essere immediatamente inoltrate ad uno dei soggetti autorizzati, adottando tutte le cautele di riservatezza e impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto eventualmente appreso.

22. Segnalazioni acquisite attraverso la piattaforma whistleblowing

L’Istituto si avvale del sistema WhistleblowingPA per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

La piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità̀ della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma del *whistleblower* utilizza, sia per le segnalazioni sia per le eventuali comunicazioni successive, un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.

Nella piattaforma informatica è a disposizione degli interessati l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali.

23. Soggetti che operano nel canale di segnalazione

Nella piattaforma sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti:

1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (accesso tramite *login*);
2. segnalante (senza necessità di effettuare *login*) il quale può fare segnalazioni e accedervi successivamente, ma esclusivamente se in possesso del codice univoco di segnalazione di 16 cifre rilasciato dal sistema al momento in cui la segnalazione è stata effettuata.

24. Fare una segnalazione

Dalla *home page* del sito istituzionale <https://www.izs.it> è possibile reperire il *link* al canale interno informatizzato alla pagina <http://izsam.whistleblowing.it/#/>

Il *whistleblower* è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT. In particolare, è necessario risultino chiare:

1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
2. la descrizione del fatto;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti e *file* multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al *whistleblower* si richiede un comportamento collaborativo, tenendo costantemente aggiornato l’Istituto in ordine all’evoluzione e/o degli ulteriori fatti relativi e/o collegati alla propria segnalazione.

All’invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una schermata con il codice univoco di segnalazione. Il codice deve essere acquisito e conservato per ricollegarsi alla piattaforma nei momenti successivi, in modo tale da poter:

1. integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato inizialmente nel modulo di segnalazione;
2. rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti da parte dei soggetti autorizzati;
3. verificare l’avanzamento dell'*iter* di gestione della segnalazione;
4. esprimere o negare il consenso a rivelare la propria identità nell’ambito del procedimento disciplinare originatosi dalla segnalazione.

L’Istituto non è nella condizione di poter fornire il codice univoco di segnalazione in caso di smarrimento e neanche di generarne uno nuovo.

È previsto un meccanismo semplificato per permettere al segnalante di rimanere in contatto con la segnalazione se nel modulo ha inserito un suo recapito di posta elettronica, non necessariamente quello abituale di lavoro.

25. Ricezione della segnalazione

Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l’ora di acquisizione ed assegna alla segnalazione un numero progressivo e un ID.

Nessuno di questi dati può essere manipolato e nessuna segnalazione può essere cancellata prima della scadenza del tempo di archiviazione, previsto in 5 (cinque) anni.

Contemporaneamente, la piattaforma informa il *whistleblower* e il RPCT dell’avvenuta ricezione della segnalazione.

Il Responsabile è l’unico soggetto autorizzato a prendere in carico la segnalazione.

Il RPCT prende in carico la segnalazione entrando nella piattaforma ed aprendola. Anche in questo caso la piattaforma aggiorna immediatamente il segnalante dell’avvenuta presa in carico.

Dal momento in cui la segnalazione è stata presa in carico, decorrono i tempi per la chiusura della segnalazione (novanta giorni).

26. Esame preliminare

L’esame preliminare ha lo scopo di accertare, da un lato, se esistono i presupposti per accordare le tutele al segnalante e, dall’altro, se la segnalazione contiene elementi meritevoli di essere approfonditi in fase istruttoria.

Il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per almeno uno dei seguenti motivi:

1. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell’art. 2 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e a giustificare ulteriori accertamenti;
2. manifesta incompetenza dell’Istituto sulle questioni segnalate;
3. contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
4. segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
5. produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.

Nei casi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto autorizzato a trattare la segnalazione può chiedere al *whistleblower*, all’interno della piattaforma, elementi integrativi e di chiarimento/precisazione.

Il sistema automaticamente tiene traccia delle interlocuzioni con la persona segnalante e fornisce informazioni sullo stato di avanzamento dell’iter di esame della segnalazione.

Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto ai fatti oggetto di una segnalazione, lo stesso, in conformità a quanto previsto dalla Legge, si astiene dal compimento di qualsiasi attività. In tal caso verrà sostituito da altro dirigente individuato nei Regolamenti aziendali.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT, questa potrà essere inviata in formato cartaceo al dirigente individuato in sostituzione dai Regolamenti aziendali.

27. Fase istruttoria

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto può servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

La comunicazione con il segnalante avverrà unicamente all’interno della piattaforma del whistleblower. Nessun altro mezzo sarà utilizzato, fatta salva la richiesta di incontro, previa manifestazione di disponibilità in tal senso.

La piattaforma consente al soggetto designato alla trattazione della segnalazione di tenere un diario in cui segnare le date e il tipo di attività istruttorie svolte, come ad esempio: l’acquisizione di documentazione; interlocuzioni e altre attività utili al solo fine di accertare l’attendibilità della segnalazione.

28. Verbale delle risultanze istruttorie e chiusura della segnalazione

Il verbale delle risultanze istruttorie sarà scritto direttamente all'interno della piattaforma, evitando *upload* e *download* di *file* così da meglio garantire la protezione e riservatezza delle informazioni ivi contenute.

L’intero *iter* di esame e verifica della segnalazione si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presa in carico.

I possibili esiti dell’esame della segnalazione sono i seguenti:

1. archiviata per infondatezza;
2. inviata all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD);
3. inviata all'ANAC;
4. inviata alla Corte dei conti;
5. inviata all'Autorità giudiziaria.

Al momento della chiusura, il soggetto autorizzato ad esaminare la segnalazione scrive anche una breve nota sulle motivazioni riguardo all’esito.

La piattaforma comunicherà prontamente al segnalante esito e motivazione.

Nell’invio ai diversi destinatari, il RPCT avrà cura di mantenere segreta l’identità del segnalante e di non rivelare nessun fatto o circostanza da cui si possa risalire alla sua

identità.

Inoltre, nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, dovrà sempre essere indicato che si tratta di segnalazione di *whistleblowing* da trattare nei limiti indicati dalla Legge.

Per le segnalazioni pervenute oralmente o mediante incontro, il RPCT si occuperà di trascriverle sulla piattaforma dove verrà gestito tutto l’iter in modo da tenerne traccia e assicurando le dovute tutele.

Nel caso di acquisizione di documentazione cartacea relativa alle segnalazioni questa sarà custodita dal RPCT in apposito fascicolo con accesso esclusivo.

29. Custode dell’identità digitale del segnalante e accesso ai dati

Il Responsabile svolge anche il ruolo di “Custode dell’identità” del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai suoi dati identificativi per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.

L’accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del RPCT è motivato e la motivazione viene registrata all’interno della piattaforma informatica.

Il Segnalante riceve avviso delle motivazioni per le quali i suoi dati identificativi sono stati messi in chiaro.

30. Segnalazioni orali o raccolte tramite “incontri diretti”

L’Istituto predispone una linea telefonica, il cui numero è indicato sul sito web istituzionale, alla pagina dedicata alle “Segnalazioni illeciti – whistleblowing” con un servizio di casella vocale utile alla registrazione dei messaggi previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa. Il messaggio registrato verrà salvato in un repository, il cui accesso è consentito solo alle utenze abilitate. Al termine della registrazione di un messaggio, il sistema ne dà avviso al RPCT. L’accesso alle registrazioni è concesso al solo Responsabile.

In alternativa, il segnalante può inviare una segnalazione cartacea indirizzata al RPCT con la dicitura “Riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” che verrà protocollata in apposito registro riservato. I dati identificativi dovranno essere inseriti corredati dal documento di identità in busta separata all’interno del plico in modo da garantire l’anonimato.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione delle segnalazioni, il segnalante viene contattato per fissare un incontro.

In caso di contatto telefonico o di incontro diretto con il RPCT, la segnalazione acquisita verrà registrata sulla piattaforma.

31. Segnalazioni estrapolate

L’Istituto monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme *web* e *social*). Nel caso in cui venga intercettata una divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

32. Canale esterno di segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

L’ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità̀ della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la situazione;
2. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:

* alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il RPCT o altro soggetto designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione e, pertanto, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, di conseguenza l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere compromessa o, in ogni caso, ogni qualvolta si ritenga che l’ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
* questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità̀ del segnalante);

1. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

33. Divieto di rinunce e transazioni

L’Istituto si attiene al divieto di rinunce e transazioni – non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative, sindacali) – dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all’esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi *in primis* gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di Legge.

Analogamente, non è consentito imporre al *whistleblower*, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

Le tutele di cui sopra non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

34. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Regolamento è soggetto a revisione in caso di modifiche o integrazioni della normativa vigente.